

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LAZIO**

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO**PARTE I****ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 92.

Legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 art. 29. «Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio». Tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio, stagione invernale 2002/2003 Pag 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 93.

Legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996. Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio. Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate allo statuto del Collegio regionale dei Maestri di Sci, approvato con D.G.R. n. 5530/1998 Pag 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2003, n. 226.

Destinazione dell'incremento delle risorse economiche, messe a disposizione dall'articolo 32 della legge regionale del 6 febbraio 2003, n. 2, concernente la legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003, alle domande presentate dai soggetti pubblici e privati per il bando, di cui alla deliberazione n. 1135 del 25 luglio 2001, relativo al programma «tetti fotovoltaici» Pag 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2003, n. 253.

Conferma autorizzazioni all'esercizio ed al funzionamento di strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali già rese dalla Regione Lazio Pag 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 274.

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 8. Deliberazione CIPE 14 febbraio 2002, n. 4 e successive modificazioni. Aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa Pag 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2003, n. 275.

Comune di Tarquinia (VT). Variante al P.R.G. di un'area sita in "Via" D. Sensi, da viabilità a sottozona B3. Approvazione Pag 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 292.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003, art. 28, comma 1, lett. a), legge regionale 25/2001 Pag 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2003, n. 309.

Reg. (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999; legge 7 aprile 2000, n. 79 art. 1, comma 8-bis; D.M. 19 aprile 2001, art. 2. Attribuzione ai produttori della Regione Lazio di quantitativi di riferimento individuali dalla riserva regionale. Pag 20

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

14 FEB. 2003

ADDI 14 FEB. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - CIARAMELLETTI - DIONISI - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 99 -

OGGETTO: _____ legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 art. 29.
"Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio".
Tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio.
Stagione invernale 2002/2003.



OGGETTO: : **Schema di deliberazione concernente:** legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 art. 29. "Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio".

Tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci nel Lazio. Stagione invernale 2002/2003.



LA GIUNTA REGIONALE

- Su proposta dell'Assessore alla Cultura, Sport e Turismo;
- Vista la legge regionale n. 21 del 14 giugno 1996 e successive modificazioni avente per oggetto "Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci nel Lazio";
- Vista la nota pervenuta alla Direzione in data 21 ottobre 2002 prot. n. 20718ca con la quale il Collegio Regionale dei Maestri di Sci proponeva le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci per la stagione invernale 2002/2003 ai sensi dell'art. 29 della succitata legge regionale ;
- Ritenuto di dover riconfermare le tariffe approvate nella scorsa stagione invernale 2001 -2002;
- Atteso che tutte le scuole di sci nel Lazio devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo visibile al pubblico, le tabelle delle tariffe praticate ;

ALL' UNANIMITA'

DELIBERA

tutte le scuole autorizzate nel rispetto della normativa vigente, sono tenute ad applicare esclusivamente le seguenti tariffe ed esporle nelle loro sedi e negli eventuali recapiti in modo ben visibile al pubblico :

LEZIONE INDIVIDUALE

per 1 ora (da una a quattro persone)

- per persona da minimo euro 21 a massimo euro 37;
- per la seconda, la terza e la quarta persona aggiuntiva: da minimo euro 5 a massimo euro 10.

92

LEZIONE COLLETTIVA

per 2 ore di lezione (da cinque a 12 persone)

- per ogni persona da minimo euro 12 a massimo euro 22.

PER GRUPPI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DOPOLAVORO

per 1 ora di lezione (10 persone)

- tariffa di euro 31 a gruppo per ogni maestro impiegato.

La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

16 FEB. 2013



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



**COLLEGIO DEI MAESTRI DI SCI
DELLA
REGIONE LAZIO**



PIAZZA MONTICIONE 4 - 00197 ROMA
TEL/06-8553500 - FAX/8543413
C.A. P.A. PIZZAFETTA 2
COSTE - ROMA



Spett. **REGIONE LAZIO**
Dip. 8, Arca A, Serv. 2°,
Via R. R. Garibaldi, 7
00145 ROMA

**Oggetto: Tariffe regionali sulle prestazioni del Maestro di Sci stagione
2002/2003.**

Vi informiamo che codesto Collegio, secondo l'art. 12, 1° comma, punto h, della L. R. 21 del 14 giugno 1996, ritiene di dover aggiornare le tariffe minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci, adeguandole alla imminente circolazione dell' Euro. Ricordando che non hanno ancora subito alcuna variazione dal 1996.

Per copia conforme all'originale


Firma

*Per copia
conforme*

*fedeltà
di copia*

Proponiamo pertanto quanto in allegato:

Distinti saluti



Roma 16 ottobre 2002

Il Segretario:
Tognetti Giorgio
Giorgio Tognetti

REGIONE LAZIO
COLLEGIO MAESTRI DI SCI

TARIFFE MINIME E MASSIME 2002/2003
DA APPLICARSI
PER L'INSEGNAMENTO DELLO SCI
(ALPINO – FONDO – SNOWBOARD- TELEMARCK)

- **LEZIONE INDIVIDUALE:** (da una a quattro persone):

Per 1 ora di lezione:

Da minimo € 20 a massimo € 30 per una persona.

Per la seconda, la terza e la quarta persona aggiuntiva da

Minimo € 5 a massimo € 10 a persona.

- **LEZIONE COLLETTIVA:** (da cinque a dieci persone):

Per 2 ore di lezione:

Per ogni persona da minimo € 20 a massimo € 30.

- **PER GRUPPI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DOPOLAVORO:**

Per 2 ore di lezione:

Tariffa di € 60 a gruppo (10 persone) per ogni maestro impiegato.

Art. 9 del Regolamento Professionale Principi Fondamentali:

"il Maestro di Sci è tenuto all'osservanza delle tariffe professionali territorialmente previste e non potrà concordare ribassi tendenti a creare motivo di preferenze nei confronti di colleghi o scuole di sci